

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1976

Concessione di indennizzi a cittadini italiani per beni, diritti
e interessi situati in Eritrea

ONOREVOLI SENATORI. — Nella perdurante insicura situazione che costringe la comunità italiana dell'Eritrea ad affrontare difficili condizioni di stabile permanenza e genera problemi sempre più gravosi di sussistenza, si sente la necessità di un proficuo intervento del Parlamento in armonia a quanto praticato in altre analoghe occasioni.

È trascorso già parecchio tempo dagli eventi che determinarono il rimpatrio di gran parte dei connazionali, con gravi conseguenze non solo sul piano morale, ma anche economico, senza che in tutto questo periodo siano stati attuati provvedimenti dai quali gli interessati possono trarre motivi di fiducia o di speranza per l'avvenire.

I problemi che si possono avviare a soluzione con legge sono purtroppo solo quelli economici; a questo è rivolto il presente disegno di legge.

Si tratta soprattutto di ricostituire a favore di questi nostri sfortunati connazionali

una liquidità che consenta ad essi di ricostruirsi una vita in Italia e di far valere, in un momento così delicato per la nostra economia, le potenzialità imprenditoriali delle quali hanno dato egregia prova in condizioni di vero pionierismo.

Il disegno di legge, nella considerazione che la situazione di questi nostri connazionali, per i legami che uniscono il nostro Paese ai territori eritrei, è simile a quella dei connazionali che operarono nella zona B, si ispira sostanzialmente alle linee della legge n. 269 del 1958, con i necessari adattamenti e, in particolare, con un'incentivazione per i reinvestimenti produttivi nelle zone depresse.

Confidiamo, onorevoli senatori, nella vostra sensibilità per una sollecita approvazione di queste misure che valgono anche a testimoniare la solidarietà di tutta la collettività nazionale alle comunità italiane sparse nel mondo e oggi, particolarmente, alla comunità italiana in Eritrea, che attraversa un momento particolarmente drammatico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In attesa di sistemazione definitiva, è autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati in Eritrea. L'indennizzo sarà pari al 70 per cento del valore dei beni alla data del 1° febbraio 1974.

Art. 2.

La concessione dell'indennizzo è subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprietà in base a disposizioni emanate dalle autorità locali, alla condizione che gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte o comunque non abbiano riscosso somme a titolo di liquidazione.

Art. 3.

Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell'articolo 2, la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio suindicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e si impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

La concessione dell'indennizzo ai cittadini italiani titolari di quote o azioni di società è subordinata alla dimostrazione che la società abbia formato oggetto di misure limitative in base a disposizioni emanate dalle

autorità locali e l'avente diritto non abbia riscosso somme a titolo di liquidazione.

Se la società non sia stata sottoposta a misure limitative, la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari di quote o di azioni si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti e rilascino la dichiarazione notarile prevista nell'articolo 3.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai casi in cui le misure limitative o l'impossibilità di esercizio si riferiscono alle singole quote od azioni possedute.

Art. 5.

La concessione degli indennizzi viene deliberata da una Commissione interministeriale costituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269.

La deliberazione della Commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma, la quale, previa identificazione degli aventi diritto, provvede all'emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Le domande di indennizzo corredate dalla necessaria documentazione debbono essere presentate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

La Commissione darà la priorità alle liquidazioni per le quali gli interessati si impegnino al reinvestimento in beni produttivi nei settori nei quali opera la Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 8.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all'articolo 1.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad affidare, con proprio decreto, ad un ente morale o di diritto pubblico la gestione dei beni per i quali i titolari abbiano rilasciato la dichiarazione notarile di cui agli articoli 3 e 4, fino a che non sarà raggiunta la sistemazione definitiva di tali beni.

I rapporti con l'ente di cui al comma precedente saranno regolati con apposita convenzione.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.